Sent. n. 129/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica nella persona del Consigliere Dott. Francesco Maffei, in funzione di Giudice unico delle pensioni,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sui giudizi iscritti al n. 79444 e n. 80221 del registro di Segreteria, introdotti con ricorsi depositati rispettivamente in data 07.06.2022 e in data 29.11.2023, proposti dalla Sig.ra XX (omissis), nata a omissis il omissis e ivi residente alla Via omissis, rappresentata e difesa, giusta delega agli atti, dall'Avv. Romano Pomarici, presso e nel cui studio elegge domicilio in Roma, alla via Crescenzio n. 103 (romanopomarici@ordineavvocatiroma.org).

contro

- Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)- in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Roma, alla Via Ciro il Grande n. 21;
- Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)- in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Roma, alla Via Amba Aradam n. 5;

- Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)- in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Roma, alla Via Carlo Spegazzini n. 66, presso la Filiale Metropolitana Roma Montesacro.

Visti gli atti introduttivi dei giudizi;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

Uditi nella pubblica udienza del 26.02.2025, celebrata con l'assistenza del Segretario, Paola Venanzini, l'Avv. Romano Pomarici, per la ricorrente, e l'Avv. Andrea Botta, per l'INPS.

Considerato in

FATTO

1. Con i ricorsi in epigrafe indicati, la ricorrente, dipendente del Comune di Roma quale educatrice di Asilo Nido, chiede, previa acquisizione del parere medico legale e/o espletamento CTU, l'accertamento dello stato di invalidità al fine del riconoscimento dei benefici dei contributi figurativi di cui all'art. 80 comma 30, della legge 388/2000.

A questo riguardo, la ricorrente fa presente di essere affetta da "sindrome depressiva con insonnia, sindrome metabolica con iperinsulinismo trattato con metformina, TVP arto inferiore dx postcovid", come da certificazione medica depositata agli atti.

2. In particolare, con il ricorso n. 79444, la ricorrente agisce contro la valutazione della Commissione medica dell'11.01.2022 che, a seguito di istanza dell'interessata del 13.07.2021, ha riconosciuto alla ricorrente la diagnosi di "sindrome depressiva con insonnia, sindrome

metabolica con iperinsulinismo trattato con metformina, TVP arto inferiore dx postcovid" ma con una riduzione permanente della capacità lavorativa solo del 55% (inferiore rispetto alla percentuale del 74% richiesta dalla legge per il riconoscimento dei benefici contributivi).

In data 23.01.2023, si costituiva l'INPS che eccepiva, preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso essendo la ricorrente ancora in attività di servizio senza aver maturato il diritto al trattamento pensionistico; nel merito, contestava la fondatezza della domanda ai benefici contributivi non avendo la ricorrente un grado di riduzione della capacità lavorativa superiore al 74%.

3. Con sentenza-ordinanza n. 179/2023 del 24.03.2023, questo Giudice unico respingeva l'eccezione di inammissibilità e disponeva l'acquisizione, da parte della Sezione speciale del Collegio Medico Legale dello Stato Maggiore della Difesa, istituita presso la Corte dei conti di Roma, di un parere per verificare la percentuale di invalidità da assegnare al quadro morboso di cui la ricorrente lamenta l'esistenza.

4. Con il ricorso n. 80221, depositato successivamente al sopra citato provvedimento, la ricorrente agiva contro il verbale della Commissione medica del 08.08.2023 che, in sede di visita di revisione, confermava l'infermità nei medesimi termini percentuali di cui al precedente verbale, oggetto del giudizio n. 79444, giudizio al quale veniva chiesta la riunione.

Con memoria depositata in data 07.06.2024, si costituiva l'INPS che

eccepiva l’inammissibilità del ricorso per violazione del principio del ne bis in idem sostanziale e, in subordine, aderiva alla richiesta di riunione, concludendo per il rigetto della pretesa attorea.

5. In data 28.10.2024, veniva depositato il parere richiesto con il provvedimento istruttorio che riconosceva al quadro morboso di cui è affetta la ricorrente l’84% di invalidità e ricomprendeva le infermità alla seconda categoria di pensione privilegiata di cui alla Tab. A, allegata al d.P.R. n. 834/1981.

6. All’udienza odierna, i difensori delle parti si sono riportati alle conclusioni in atti.

All’esito della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Oggetto dei ricorsi in epigrafe indicati è l’accertamento, previa acquisizione del parere medico legale e/o espletamento CTU, del grado di invalidità civile della ricorrente ai fini del riconoscimento dei benefici contributivi di cui all’art. 80, comma 30, della legge n. 388/2000.

2. Va preliminarmente disposta la riunione dei giudizi n. 79444 e 80221 per connessione oggettiva e soggettiva.

3. Nel merito, va rilevato che il parere medico-legale, acquisito a seguito del provvedimento istruttorio, ha riconosciuto al quadro morboso di cui la ricorrente è portatrice la percentuale dell’84% con ascrivibilità delle infermità alla seconda categoria di pensione privilegiata di cui alla Tab. A, allegata al d.P.R. n. 834/1981.

Questo Giudice condivide il parere espresso dall'Organo di consulenza che appare correttamente formulato, motivato e supportato dalla documentazione presente in atti.

Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise e rispetto alle quali non sono state sollevate contestazioni dalla controparte.

Il parere è stato reso sulla base della documentazione sanitaria prodotta e dell'esito della visita condotta all'epoca dei fatti, quando la ricorrente risultava affetta da una serie di infermità che integravano un'invalidità superiore al 74%.

Pertanto, questo Giudice ritiene che il requisito dello stato di invalidità superiore al 74%, ai fini dell'attribuzione del beneficio della contribuzione figurativa di cui all'art. 80, comma 3, della citata legge n. 388/2000, deve ritenersi sussistente in capo al ricorrente, a far data dalla domanda amministrativa

4. La pretesa attorea, pertanto, è fondata e va accolta.

5. Alla luce della complessità della vicenda, che ha richiesto accertamenti tecnici, si ritiene sussistano giusti motivi per compensare le spese di giudizio.

PQM

La Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio – in composizione di Giudice Unico per le pensioni, definitivamente pronunciando:

- dispone la riunione dei giudizi nn. 79444 e 80221;

- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara ai fini dell'attribuzione dei benefici di cui all'art. 80, comma 3, della legge n. 388/2000, la sussistenza del requisito dello stato di invalidità superiore al 74% in capo alla Sig.ra XX, a far data dalla domanda amministrativa;

- dispone la compensazione delle spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 febbraio 2025.

Il Giudice

(Dott. Francesco Maffei)

f.to digitalmente

DECRETO

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 d.lgs. 30.6.2003, n. 196, dispone che, a cura della Segreteria di questa Sezione, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 nei riguardi del ricorrente ed eventuali danti e aventi causa.

Il Giudice

(Dott. Francesco Maffei)

(f.to digitalmente)

In esecuzione di quanto disposto dal G.M., ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi del ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi causa.

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 06.03.2025

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA